

Bruxelles, 15 ottobre 2019
(OR. en)

13140/19

**Fascicolo interistituzionale:
2019/0222(NLE)**

WTO 284

PROPOSTA

Origine:	Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea
Data:	15 ottobre 2019
Destinatario:	Jeppe TRANHOLM-MIKKELSEN, Segretario Generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	COM(2019) 469 final
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio per gli scambi di merci dell'Organizzazione mondiale del commercio in riferimento al regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento COM(2019) 469 final.

All: COM(2019) 469 final

Bruxelles, 15.10.2019
COM(2019) 469 final

2019/0222 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio per gli scambi di merci dell'Organizzazione mondiale del commercio in riferimento al regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta stabilisce la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) in riferimento alla proposta adozione del regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali ("il comitato"), a norma dell'accordo sull'agevolazione degli scambi dell'OMC ("l'accordo").

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo sull'agevolazione degli scambi

L'accordo, di cui l'UE è parte¹, è stato adottato durante la nona conferenza ministeriale dell'OMC, svoltasi a Bali nel 2013, con l'obiettivo di semplificare, modernizzare e facilitare i processi di esportazione e di importazione tra i membri dell'OMC. Esso contiene disposizioni su procedure più rapide, semplificate, più trasparenti e più efficienti alla frontiera, destinate ad accelerare la circolazione, lo svincolo e lo sdoganamento delle merci, comprese le merci in transito, e prevede misure che consentono di garantire una cooperazione efficace tra le dogane e le altre autorità competenti su questioni relative all'agevolazione degli scambi e al rispetto delle procedure doganali. L'accordo è entrato in vigore il 22 febbraio 2017.

2.2. L'atto previsto del Consiglio per gli scambi di merci

L'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo istituisce il comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali e dispone che il comitato stabilisca il proprio regolamento interno. A tal fine il Giappone, l'Argentina, la Norvegia e il Paraguay hanno presentato una proposta che ha ricevuto il pieno assenso nell'ultima riunione del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali dell'OMC svoltasi il 25 giugno 2019. Il regolamento proposto è di carattere amministrativo e garantisce un'organizzazione e procedure efficienti durante le riunioni del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali.

A norma dell'articolo IV, paragrafo 6, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'OMC, affinché il regolamento interno di organi ausiliari come il comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali possa entrare in vigore è necessaria l'approvazione del Consiglio dell'OMC per gli scambi di merci.

3. LA POSIZIONE CHE DOVRÀ ESSERE ASSUNTA A NOME DELL'UNIONE

Il regolamento interno è di carattere amministrativo e mira a garantire il funzionamento efficiente dell'accordo sull'agevolazione degli scambi. È nell'interesse dell'UE adottare questo regolamento che ha ottenuto la piena approvazione nella riunione del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali, al fine di consentire il buon funzionamento del comitato e il monitoraggio efficiente dell'attuazione dell'accordo sull'agevolazione degli scambi. Detto regolamento si basa sul regolamento interno del Consiglio generale dell'OMC² e viene adeguato solo per soddisfare le esigenze specifiche del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali. Ad esempio, alla regola 1 del regolamento interno del Consiglio generale è aggiunto l'obbligo che il comitato si riunisca almeno una volta all'anno, il che non vale per il Consiglio generale. Un altro esempio è la disposizione relativa all'invito alle

¹ Decisione (UE) 2015/1947 del Consiglio del 1° ottobre 2015 (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 1).

² Documento WT/L/161 del 25.7.1996, *Rules of procedure for sessions of the Ministerial Conference and meetings of the General Council* (Regolamento interno delle sessioni della conferenza ministeriale e delle riunioni del Consiglio generale).

riunioni, che dovrebbe preferibilmente essere inviato tre settimane prima che queste abbiano luogo, in modo da facilitare la preparazione delle posizioni che talvolta può essere complessa, in particolare se sono previsti aiuti connessi all'attuazione di determinati impegni. Nel Consiglio generale le riunioni possono essere convocate con un preavviso molto breve in caso di urgenza e di norma entro dieci giorni lavorativi (regola 2).

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"³.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

L'Organizzazione mondiale del commercio è un'organizzazione internazionale fondata con l'accordo di Marrakech che istituisce l'OMC ("l'accordo OMC"). Il comitato di agevolazione degli scambi commerciali è stato istituito come organo ausiliario sotto l'autorità del Consiglio per gli scambi di merci.

L'atto che il Consiglio per gli scambi di merci è chiamato ad adottare costituisce un atto che ha effetti giuridici. L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. Esso approva solo le regole sul funzionamento del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafi 3 e 4, TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale di una decisione di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'UE. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

³ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

Non pertinente.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione europea nel Consiglio per gli scambi di merci dell'Organizzazione mondiale del commercio in riferimento al regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Con decisione (UE) 2015/1947 del Consiglio⁴ l'Unione ha concluso l'accordo sull'agevolazione degli scambi ("l'accordo"), che è entrato in vigore il 22 febbraio 2017.
- (2) A norma dell'articolo 23, paragrafo 1, dell'accordo, il comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali può stabilire il proprio regolamento interno.
- (3) A norma dell'articolo IV, paragrafo 6, dell'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, il regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali è soggetto all'approvazione del Consiglio per gli scambi di merci.
- (4) È opportuno stabilire la posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nel Consiglio per gli scambi di merci, poiché la decisione prevista vincolerà l'Unione.
- (5) È opportuno approvare il regolamento interno proposto, che consentirà al comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali di operare in modo efficiente. Tale regolamento si basa sul regolamento interno del Consiglio generale dell'Organizzazione mondiale del commercio e contiene adeguamenti per soddisfare le esigenze specifiche del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione che dovrà essere assunta a nome dell'Unione nella riunione del Consiglio per gli scambi di merci in riferimento all'adozione del regolamento interno del comitato per l'agevolazione degli scambi commerciali è sostenerne l'adozione, come indicato nell'allegato.

⁴ Decisione (UE) 2015/1947 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, del protocollo che modifica l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (GU L 284 del 30.10.2015, pag. 1).

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio
Il presidente*